

TORNATA DEL 9 GENNAIO

tivamente che, non ostante l'assenza dell'onorevole presidente della Commissione, le sedute della Commissione stessa siano riprese e queste continuino con quella alacrità colla quale la Camera per lo innanzi ha sempre ottemperato a questo sacro diritto di petizione.

PRESIDENTE. Le osservazioni dell'onorevole deputato Melchiorre sono giustissime, e certo la Camera vorrà che il diritto di petizione sia soddisfatto in tutta la sua pienezza.

Il difetto deriva però da una circostanza a cui pregherei la Camera di voler provvedere.

Sa l'onorevole Melchiorre, sa la Camera che, secondo l'articolo 70 del nuovo regolamento, la Commissione delle petizioni è permanente per tutta la Sessione: da ciò troppo naturalmente avviene che, per circostanze affatto indipendenti da volontà, talora alcuni dei membri della Commissione non possano intervenire alle sue adunanze; ond'è che il numero essendo solamente di nove, molte volte, malgrado la buona volontà di ciascuno de' suoi membri, la Commissione non si trova in numero per deliberare.

A fronte di ciò io proporrei alla Camera che gli uffici volessero nominare ciascuno un membro, il quale fosse supplente dei nove membri ordinari della Commissione; talchè questi membri supplenti intervenissero alla Commissione tuttavolta che essa non fosse in numero sufficiente per deliberare.

Se pertanto non vi ha opposizione, io inviterò gli uffici a riunirsi per nominare ciascuno un nuovo membro della Commissione, il quale si aggiunga in supplemento alla Commissione normalmente stabilita.

Io spero che la Camera vorrà approvare questa mia proposta, siccome quella per cui si soddisferebbe al giusto desiderio testè espresso dall'onorevole Melchiorre, e nello stesso tempo al diritto troppo sacro di petizione.

MELCHIORRE. Ringrazio l'onorevole nostro presidente della benevolenza colla quale ha accolto la mia preghiera, e mi uniformo precisamente alla sua proposta, in quanto che io ritengo che questa renda assolutamente la mia idea; per conseguenza mi lusingo che la Camera la accolga e vi dia seguito.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Non essendosi fatta osservazione in contrario, rimane inteso che ciascun ufficio nominerà un commissario supplente per l'oggetto suddivisato.

(Il deputato Checchetelli presta il giuramento).

Il deputato Catucci chiede un congedo di un mese per affari necessari ed urgenti.

(È accordato).

Il deputato Giovanni Fabrizj per indisposizione di salute chiede un congedo di venti giorni.

(È accordato).

(Si procede all'appello nominale — Fatto l'appello segue un'aspettazione per un quarto d'ora).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA REPRESSIONE DEL BRIGANTAGGIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per la repressione del brigantaggio.

La Camera nella seduta di ieri deliberò che oggi si sarebbe passato alla discussione degli articoli.

Il Ministero dichiarò già in altra seduta di accettare il progetto della Commissione, salvo quelle modificazioni che nel corso della discussione si riservava di proporre.

La discussione pertanto seguirà sul progetto della Commissione.

Leggo il primo articolo:

« Fino al 30 aprile 1864 nelle provincie napoletane infestate dal brigantaggio e che saranno dichiarate tali con decreto reale avranno vigore le disposizioni seguenti. »

Non essendovi osservazione, l'articolo 1° s'intenderà approvato.

(È approvato).

« Art. 2. I componenti comitiva o banda armata di tre persone almeno, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti ed i loro complici saranno giudicati dai tribunali militari, di cui nel libro II, parte II del Codice penale militare e con la procedura determinata dal capo III del detto libro. »

Interrogo il Ministero se accetta questa proposta della Commissione, oppure se crede di riferirsi al suo progetto.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. La Camera avrà avvertito che il secondo articolo della Commissione riproduce la disposizione che era nella legge del 15 agosto.

Ora questa legge dette occasione ad alcuni deputati di dubitare se i Consigli straordinari di guerra fossero dalla stessa legge sanzionati, per modo che ne mossero quasi lamento in quest'aula. Il Ministero, a schivare queste dubbiezze, aveva altrimenti compilato l'articolo 2.

La dizione serbata nell'articolo 2 formolato dal Ministero esclude qualunque dubbio su questo punto, perchè in esso è detto che i tribunali militari saranno quelli indicati nel libro II, parte II del Codice penale militare, e colla procedura ivi determinata. Il che importa che, ove si trattasse di giudicare un brigante colto in flagranza o resistente alla forza pubblica, esso sarebbe giudicato da tribunali straordinari e colla procedura stabilita nel capo IV del libro II; ove poi si trattasse di giudicare briganti che scorressero le campagne, o i complici loro, senza che questi fossero stati colti in flagranza e colle armi alla mano, allora essi sarebbero giudicati dai tribunali militari indicati nella parte seconda del Codice penale e colla procedura stabilita al capo III.